

TI_GERICHTE 12.2007.33 vom 9. Juli 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-07-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2007.33

FR: TI_GERICHTE 12.2007.33 du 9 juillet 2007

IT: TI_GERICHTE 12.2007.33 del 9 luglio 2007

Regeste

contratto di lavoro, pagamento di giorni di riposo non goduti e della tredicesima

Erwägungen

E. 000

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 15 CPC). Nella fattispecie, l'appellante ha postulato con le proprie conclusioni la reiezione integrale dell'istanza, sicché il valore ai fini dell'appellabilità secondo il diritto processuale ticinese ammonta almeno a fr. 19'954.50. Diverso è il caso secondo il diritto processuale federale, poiché il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse davanti all'autorità inferiore (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), vale a dire a fr. 4'122.10.

E. 2

L'appellante allega al suo memoriale un conteggio (doc. B), definito come parte integrante dell' allegato di appello (appello, pag. 7 in alto), che riporta in dettaglio i calcoli da lei eseguiti per arrivare alle somme indicate nel memoriale. Ne consegue che non si pone la questione della sua ammissibilità, trattandosi di una spiegazione all'atto di appello e non di un nuovo documento, che sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

E. 3

Nella fattispecie il Pretore ha dapprima accertato che al licenziamento 8 ottobre 2003 notificato dalla convenuta non poteva essere riconosciuto valore giuridico, poiché posteriore a quello del dipendente, che il giorno precedente aveva lasciato il posto di lavoro senza intenzione di ricominciare a lavorare nei giorni successivi. Tale abbandono è stato tuttavia reputato ingiustificato dal primo giudice, di modo che ha negato all' istante qualsiasi pretesa derivante dall' art. 337c CO (sentenza impugnata, pag. 4-7). Accertato un salario lordo di fr. 3 ' 300.- mensili (pag. 2 in fondo) e reputato che la convenuta riconosceva che l' istante non aveva potuto usufruire di 15.22 giorni di vacanza, ha riconosciuto al lavoratore fr. 1 ' 650.- a tale titolo, sulla scorta del contratto collettivo nazionale di lavoro dell' industria alberghiera e della ristorazione (CCNL) applicabile alla fattispecie . Sempre sulla scorta del CCNL egli ha poi stabilito che, essendo il rapporto di lavoro durato 210 giorni nel 2003, il lavoratore aveva diritto a 60 giorni di riposo. Il Pretore ha quindi accertato che in base ai rapporti di lavoro sottoscritti dall' istante (doc. rich. X inc. DI.2005.211) il dipendente aveva effettuato 35 giorni di riposo e che, pertanto, doveva essere indennizzato per i restanti giorni non goduti per complessivi fr. 2 ' 750.-. Egli ha poi dedotto dalle spettanze del lavoratore quanto già versato dalla datrice di lavoro, ossia fr. 2 ' 134.50. Quanto alla tredicesima, il primo giudice ha riconosciuto all' istante fr. 1 ' 898.60, reputando che alla durata dell' impiego alle dipendenze della AP 1 doveva essere computata quella per il lavoro svolto alle dipendenze di _____, poiché quest' ultima e

il marito erano gli unici azionisti di fatto della convenuta. Infine, il primo giudice ha decurtato dall'importo dovuto all'istante anche fr. 42.-, pari ai versamenti che il lavoratore era tenuto a fare all'ufficio di controllo giusta l'art. 35 lett. g cpv. 2 CCNL (sentenza impugnata, pag. 8 segg.).

E. 4

L'appellante sostiene che il Pretore ha erroneamente ritenuto la dichiarazione scritta del lavoratore 8 ottobre 2003 (doc. rich. X-O inc. DI.2005.211) inefficace, poiché contraria all'art. 341 cpv. 1 CO. Essa afferma che tale dichiarazione è stata sottoscritta "liberamente" dal lavoratore, come da lui stesso ammesso in sede di interrogatorio formale (verbale 25 settembre 2006, pag. 5, risposta n. 26). Egli non avrebbe, poi, dichiarato di "rinunciare" ad eventuali pretese, bensì di essere stato "integralmente liquidato", ossia di aver "ricevuto tutto quanto era in diritto di ricevere" (appello, pag. 4 seg.).

E. 4.1

Il Pretore ha considerato la citata dichiarazione contraria all'art. 341 cpv. 1 CO, poiché non comportava concessioni reciproche ed è avvenuta nel mese di ottobre 2003, ovvero entro un mese dalla fine del rapporto di lavoro (sentenza impugnata, pag. 7). La dichiarazione in questione (doc. rich. X-O), formulata dalla convenuta e sottoscritta dal lavoratore, menziona: "Concerne: fine rapporto di lavoro. Egregio signor AO 1, con la presente le comunichiamo la fine del rapporto di lavoro nei nostri confronti, per i motivi a lei ben noti, con effetto immediato. La firma della presente vale come ricevuta di liquidazione, ed esclude ulteriori pretese nei nostri confronti".

E. 4.2

Come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 nel mezzo), l'art. 341 cpv. 1 CO vieta al lavoratore di rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, ritenuto comunque che nella nozione di rinuncia ai sensi di questa norma non ricade l'accordo tra le parti contrattuali, nella misura in cui esso comporti delle concessioni reciproche ed assuma pertanto il carattere di una vera e propria transazione (DTF 110 II 171; RtiD II-2005 54c pag. 747). L'appellante non contesta che nel presente caso, come accertato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 7 seg.), non vi siano state concessioni da parte della datrice di lavoro contestuali alla sottoscrizione della dichiarazione in questione. Occorre tuttavia esaminare se la dichiarazione equivalga a una rinuncia ai sensi dell'art. 341 cpv. 1 CO. Secondo dottrina e giurisprudenza, una dichiarazione del lavoratore secondo la quale egli conferma di aver ricevuto il dovuto dal datore di lavoro e che esclude di possedere contro lo stesso altre pretese ("Saldoquittung", "Schlussquittung") rientra nel campo di applicazione della norma testé citata e, quindi, è da ritenersi inefficace (Stahelin/Vischer, Zürcher Kommentar 1996, n. 14 ad art. 341 CO con riferimenti; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, 6^a edizione, pag. 891, n. 6 ad art. 341 CO). Quanto alla tesi dell'appellante, secondo la quale la dichiarazione in questione è un "Erlassvertrag", il rinvio al Basler Kommentar (Rehbinder/Portmann, n. 4 ad art. 341 CO) non le è di aiuto. Invero, in tale passaggio gli autori hanno spiegato che la rinuncia a far valere le proprie pretese non è un atto unilaterale, bensì un "Erlassvertrag" e che un simile contratto può consistere, a determinate condizioni, anche in una "Saldoquittung". Non è tuttavia detto che un simile contratto sfugga al campo di applicazione dell'art. 341 cpv. 1 CO, tanto che gli stessi autori menzionano una sentenza

del Tribunale federale nella quale, per l' appunto, era stato ritenuto che un simile contratto violava tale norma (DTF 110 II 168).

E. 4.3

L' appellante sostiene infine che la dichiarazione è stata sottoscritta dall' istante "liberamente". Ciò non le giova, visto che la dichiarazione non comportava concessioni reciproche. Per tacere del fatto che, come d' altra parte riferito dalla stessa convenuta, durante l' interrogatorio formale l' istante ha sostenuto di aver "firmato un foglio , senza leggerlo, poiché avevo bisogno dei soldi". Con l' art. 341 cpv. 1 CO il legislatore ha voluto proprio prendere in considerazione il fatto che il lavoratore si trova in un rapporto di dipendenza e che egli è spesso la parte economica più debole (DTF 105 II 41). Si aggiunga, per completezza, che la risposta testé citata non sembra riferirsi alla dichiarazione in questione, bensì ad una ricevuta inerente alla busta paga per il mese di settembre 2003 (cfr. domanda n. 26). Circa la dichiarazione, invece, l' istante ha affermato di averla firmata senza leggerla e che "il signor _____ mi ha detto che se non l' avessi firmato, non mi avrebbe dato i soldi" (risposta n. 33). Tale circostanza rafforza in ogni caso quanto appena spiegato. Ne consegue che la rinuncia 8 ottobre 2003 è inefficace e che l' appello è al riguardo sprovvisto di buon fondamento.

E. 5

S econdo l'appellante, l'istante ha comunque fatto valere le sue pretese in violazione al principio della buona fede, poiché presentate dopo oltre due anni dal termine del rapporto di lavoro (appello, pag. 6 in alto). La censura non può essere condivisa. Invero, sia giurisprudenza che dottrina sono unanimi nel ritenere che, in genere, dal semplice decorso del tempo non può risultare né una rinuncia a far valere le proprie pretese né un abuso di diritto (DTF 126 III 337 ; Streiff/Von Kaenel, op. cit., pag. 882, n. 4 ad art. 341 CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005, 3^a edizione, pag. 289; Rehbinder/Portmann, op. cit., n. 1 ad art. 341 CO).

E. 6

La convenuta contesta in ogni caso gli accertamenti del Pretore circa l'ammontare delle pretese vantate dall'istante. Come spiegato dal Pretore, l'onere della prova per il diritto a giorni di vacanza e di riposo in funzione della durata del rapporto di lavoro incombe al lavoratore, quello circa l'effettuazione o meno di questi giorni di libero da parte del lavoratore incombe al datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo - o almeno dovendo disporre - di tutta una serie di mezzi di controllo (NRCP 2004 pag. 421; con puntuale conferma di questa ripartizione dell'onere della prova in DTF 128 III 274). Il principio è del resto sancito dall'art. 21 cpv. 3 CCNL, secondo il quale se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di registrare l'orario di lavoro effettivo ed i riposi verrà ammesso come prova, in caso di controversia, il controllo effettuato dal lavoratore.

E. 7

I n primo luogo, l'appellante sostiene che, per quanto concerne le pretese per vacanze, giorni festivi e di riposo non goduti, il primo giudice si è basato sulla tabella Excel firmata dall'appellato (doc. rich. VIII-F/G/I/L, inc. DI.2005.211) e allestita dalla DAS o dal sindacato, senza confrontarla con le altre risultanze istruttorie, segnatamente le tabelle allestite manualmente dal lavoratore medesimo e dalla di lui moglie, né con la scheda di salario che riporterebbe dei dati ben diversi da quelli di cui alla tabella Excel (appello, pag. 7). In particolare, l'appellante afferma che mentre la tabella Excel indica 190 giorni

lavorativi, di cui 24.5 liberi, dal quaderno salari risulta che i giorni lavorativi sono 195, mentre quelli reali risultanti dal confronto con le schede di salario sono 210, in quanto vanno aggiunti 15 giorni retribuiti (appello, pag. 7). Secondo l'appellante, i giorni da indennizzare sono pertanto 15 in meno rispetto a quelli calcolati dal Pretore, ossia 8.21 giorni. Il primo giudice ha accertato che i giorni lavorativi sono stati 210 (dal 12 marzo al 7 ottobre), vale a dire quelli ammessi in appello dalla convenuta. Egli ha poi accertato, sulla scorta dei rapporti di lavoro (doc. rich. X-T, pag. 9 segg., inc. DI.2005.211), che il lavoratore aveva effettuato 35 giorni di riposo. Non emerge dagli atti che egli abbia beneficiato di ulteriori 15 giorni di riposo retribuiti e un confronto tra quanto indicato nella scheda salari (doc. 1, pag. 2: 195 giorni lavorativi), peraltro non sottoscritta dal dipendente, con la durata del rapporto di lavoro (210 giorni: dal 12 marzo al 7 ottobre) non è sufficiente ad inficiare quanto indicato nei rapporti di lavoro testé citati. Non va dimenticato che, come detto (sopra, consid. 6), l'onere della prova sull' esecuzione dei giorni di libero incombe al datore di lavoro, non al lavoratore.

E. 8

Per quanto concerne la tredicesima, la convenuta ammette che, come calcolato dal Pretore, essa ammonta al 100% del salario lordo mensile. L' appellante sostiene tuttavia che la tredicesima ammonta a fr. 1 ' 750.80 anziché i fr. 1 ' 898.60 accertati dal Pretore (appello, pag. 8 nel mezzo), in base a un calcolo sui mesi e non sui giorni (cfr. allegato B all' appello). Secondo l' art.

E. 12

cpv. 2 CCNL (edizione 1° gennaio 2002), dal settimo mese di lavoro il collaboratore ha diritto, per un anno di lavoro incompleto, al pagamento della quota parte della tredicesima (cfr. commentario alla CCNL ad art. 12, pag. 27). Il Pretore ha suddiviso il salario lordo di fr. 3 ' 300.- per 365 giorni, moltiplicato per i 210 giorni lavorativi (sentenza impugnata, pag. 10 in fondo). Posto che la stessa convenuta ammette che i giorni lavorativi sono 210 (appello, pag. 7 in fondo), mal si comprende la portata della sua censura, tanto più che seguendo il suo calcolo si giungerebbe a una tredicesima di fr. 1'925.- (fr. 9.16 al giorno invece di fr. 9.06 calcolati dal Pretore). 9. L' appellante sostiene altresì che il dipendente ha ricevuto "fuori busta", vale a dire in nero, sei mensilità e mezza di fr. 300.- ciascuna e che, quindi, tale importo dev' essere dedotto dalla spettanza del lavoratore (appello, pag. 8). Se non che, l' invocazione in appello del proprio comportamento illegale (mancata dichiarazione alle imposte e alle assicurazioni sociali di una parte dello stipendio versato al dipendente) non giova all' appellante, poiché l' argomentazione non è stata fatta valere davanti al primo giudice (cfr. conclusioni 5 dicembre 2006 e udienza di discussione 26 gennaio 2006) ed è pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). 10. La convenuta afferma infine che dalle spettanze del lavoratore devono essere dedotti fr. 42.- corrispondenti alla quota che il lavoratore era tenuto a versare all' ufficio di controllo ex art. 35 lett. g CCNL (appello, pag. 8). La censura manca di consistenza già per il fatto che il Pretore ha tenuto conto nel suo calcolo di tale deduzione (sentenza impugnata, pag. 10 in fondo). 11. L' appello dev' essere pertanto respinto. Non si prelevano spese e tasse di giustizia. La gratuità della procedura non dispensa per contro la parte soccombente dal versare ripetibili alla controparte (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC; DTF 115 II 42). Per i quali motivi richiamati gli art. 148 CPC; dichiara e pronuncia: 1. L' appello 1° febbraio 2007 di AP 1 è respinto. 2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia nella procedura di appello. L' appellante verserà a controparte fr. 800.- per ripetibili. 3. Intimazione: - - Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d ' appello La presidente La segretaria Rimedi giuridici Premesso che nella fattispecie il valore litigioso calcolato secondo l'art. 51 LTF ammonta a fr. 4'122.10, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.